

NOVITÀ DEL PERIODO

USURA: aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

STUDI DI SETTORE: approvate le tipologie di anomalie per il triennio 2013 – 2014 - 2015

INDIRIZZO PEC: possibile la notifica via PEC per le persone fisiche ed i soggetti non obbligati a munirsi di PEC

APPROFONDIMENTI

Modello 770/2017, molte novità ma nessuna proroga: scade il prossimo 31 luglio

La gestione delle casse previdenziali professionali

Crediti IVA trimestrali: aggiornato il modello IVA TR

Cessione del credito per le detrazioni “maggiorate” sulle parti comuni condominiali

Verifica partite IVA e iscrizione al VIES

Rese note le agevolazioni agli autotrasportatori per il 2016

Inclusione soggetti passivi nello split payment

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2017

SUL NOSTRO SITO

www.pierlucaeassociati.it

TANTE ALTRE NEWS E APPROFONDIMENTI INTERESSANTI

NOVITÀ DEL PERIODO

USURA: aggiornati i tassi sogli per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 15,3375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari all'8,40%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,30%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,4875% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 7,0375%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

STUDI DI SETTORE: approvate le tipologie di anomalie per il 2013 – 2014 - 2015

L'Agenzia delle entrate ha approvato le tipologie di anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, comunicati per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. Sono comunicati agli indirizzi di Posta elettronica certificata dei contribuenti le comunicazioni di anomalia che vengono pubblicate all'interno del "Cassetto fiscale" ovvero sono trasmesse via Entratel all'intermediario che ha presentato la dichiarazione dei redditi qualora il contribuente abbia scelto questa modalità di invio in fase di presentazione del modello Unico. È stato pubblicato anche il *software* "Comunicazioni anomalie 2017" tramite il quale è possibile indicare i motivi che hanno generato l'anomalia o segnalare eventuali errori nella comunicazione ricevuta.

INDIRIZZO EPC: possibile la notifica via PEC anche per le persone fisiche ed i soggetti non obbligati a munirsi di PEC

I soggetti non tenuti per obbligo all'adozione di un indirizzo di Posta elettronica certificata possono richiedere che la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo Pec dichiarato all'atto della richiesta. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere la comunicazione dell'indirizzo Pec: l'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente e l'indirizzo Pec ha validità a decorrere dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

APPROFONDIMENTI

Modello 770/2017, molte novità ma nessuna proroga: scade il prossimo 31 luglio

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone dal 2017 di 2 parti:

1. Certificazione Unica 2016;
2. modello 770.

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2017 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), il modelli 770 dovrà essere trasmesso, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria, entro il prossimo 31 luglio.

ADEMPIMENTO	SCADENZA
Certificazione Unica 2017	7 marzo
Certificazione Unica 2017 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato	31 luglio
Modello 770	31 luglio

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770:

- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le società di persone;
- le società e enti non residenti in Italia;
- i *trust*;
- i condomini;
- le associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni;
- i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le imprese commerciali e agricole;
- i curatori fallimentari;
- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Semplificazioni del modello 770/2017

Viene meno a decorrere dal modello in commento la distinzione tra 770 ordinario e semplificato.

Il primo era utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La dichiarazione si componeva di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

Il Modello 770 semplificato era invece utilizzato per comunicare le ritenute sul:

- lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- contributi assistenziali e previdenziali.

Il modello 770/2017 va infatti inviato con un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso, redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi, tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi, in tal caso occorrerà barrare le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della singola dichiarazione.

Nella vigente versione del modello 770/2017 è infatti contenuto il riquadro "Redazione della dichiarazione" composto da due sezioni denominate "Quadri compilati" e "Gestione separata".

Quest'ultima deve essere compilata dai sostituti d'imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al modello 770/2017.



In particolare dovrà essere barrata la casella "Dipendente" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Dovrà essere barrata la casella "Autonomo" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si ricorda inoltre che è prevista per il sostituto di imposta la facoltà di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Quale conseguenza delle modifiche apportate al modello 770/2017 si ritiene necessario un accordo tra consulenti volto alla coordinazione tra i modelli spediti da diversi intermediari.

Si propone quindi di seguito una richiesta da inviare ad altro intermediario.

STUDIO

Spettabile

Oggetto : modello 770/2017 per l'anno 2016

La presente per comunicarVi che lo scrivente Studio provvederà a trasmettere telematicamente il modello 770/2017 relativo all'anno 2016 per la sola sezione "Lavoratori dipendenti".

Vi chiediamo di volerci specificare se per l'azienda verrà o non verrà inviato alcun modello 770 per presenza o meno di ritenute da lavoro autonomo o altre ritenute (barrare opzione scelta):

- Verrà inviato modello 770/2017 per ritenute da lavoro autonomo o altre ritenute,
- non verrà inviato modello 770/2017 per ritenute da lavoro autonomo o altre ritenute.

In considerazione del fatto che il tipo di dichiarazione deve essere identico sia per chi invia la sezione lavoratori dipendenti che per chi invia la sezione lavoratori autonomi, Vi chiediamo di volerci comunicare (barrando l'opzione scelta) se nella casella "Tipo di dichiarazione" presente nel frontespizio del modello, indicherete il codice:

- il sostituto d'imposta ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o autonomo (fino allo scorso anno tenuto alla compilazione del semplificato),
- il sostituto d'imposta ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o autonomo che da redditi di capitale (fino allo scorso anno tenuto alla compilazione del semplificato e dell'ordinario).

Verona,

Per lo STUDIO

La gestione delle casse previdenziali professionali

La chiusura della dichiarazione dei redditi, unitamente alla determinazione definitiva del reddito professionale, rappresenta il momento in cui si devono segnalare alla cassa privata di appartenenza i dati necessari per l'effettuazione del conguaglio dei contributi previdenziali di competenza del periodo d'imposta 2016.

Nella tabella che segue si trovano rappresentate le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, con l'indicazione della scadenza di presentazione della dichiarazione annuale e di quelle relative ai versamenti. È in ogni caso raccomandabile fare sempre riferimento al sito *web* dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali indicazioni ed aggiornamenti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio	Termine di versamento
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Modello 2/17 entro il 31/07/2017 in via telematica	15/09/2017: regime A (4 scadenze) 30/11/2017: regime B (2 scadenze)
Agrotecnici	www.enpaia.it	Modello GSAG/CR entro il 31/10/2017 in via telematica	31/07/2017
Periti agrari		Modello GSAG/CR entro il 31/10/2017 in via telematica	
Avvocati	www.cassaforense.it	Modello 5/2017 entro il 30/09/2017 in via telematica	1° rata: 31/07/2017 2° rata: 02/01/2018
Biologi	www.enpab.it	Modello 1.2017 entro il 07/08/2017	1° rata: 30/09/2017 2° rata: 30/12/2017
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 17/red entro il 18/09/2017 da inviare telematicamente	18/09/2017 oppure in 4 rate (18/09 - 16/10 - 16/11 - 18/12)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Modello A/2017 entro il 15/11/2017 da inviare telematicamente tramite il servizio SAT PCE	15/12/2017

Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2017 in via telematica.	Acconto: 16/09/2017 Saldo: 16/12/2017
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	1° rata: 28/04/2017 2° rata: 31/05/2017 3° rata: 31/07/2017
Geometri	www.cassageometri.it	Quadro RR sezione III del modello Unico 2017 Persone fisiche entro il 30/09/2017 in via telematica	Unica soluzione: 30/06/2017 oppure in forma rateizzata
Giornalisti	www.inpgi.it	Modello RED-GS entro il 31/07/2017 in via telematica	31/10/2017 oppure in 3 rate con maggiorazione
Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2017 entro il 10/09/2017 in via telematica	In sei rate di cui l'ultima a saldo entro il 10/12/2017
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2017 entro il 31/10/2017 in via telematica	31/12/2017
Medici, odontoiatrici	www.empam.it	Modello D/2017 per la quota B entro il 31/07/2017 in via telematica o con raccomandata semplice	Saldo 2016 quota B: 31/10/2017
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Modello EPPI 03/16 entro il 30/09/2017 in via telematica	30/09/2017

Psicologi	www.enpap.it	Modello redditi Ord. entro il 02/10/2017 in via telematica	Acconto: 01/03/2017 Saldo: 02/10/2017
Veterinari	www.enpav.it	Modello 1/2017 entro il 30/11/2017 in via telematica	28/02/2018

Crediti IVA trimestrali: aggiornato il modello IVA TR

Con **provvedimento n. 124040 del 4 luglio 2017** l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni, da utilizzare dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al secondo trimestre del 2017.

La novità contenuta nel nuovo modello Iva TR che aggiorna quello approvato con provvedimento del 21 marzo 2016 attiene l'obbligo di apporre il visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito, per i soli contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 5.000 euro annui.

Ne deriva la seguente situazione per quanto concerne la richiesta in compensazione dei crediti Iva trimestrali:

Compensazione orizzontale	
Fino a 5.000 euro	è sufficiente la barratura del presupposto che legittima la richiesta
Superiore a 5.000 euro	con apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo

L'utilizzo del credito Iva trimestrale fino alla soglia di 5.000 euro è possibile dalla data di presentazione telematica del modello Iva TR. Il superamento del limite di 5.000 euro è riferito all'ammontare complessivo dei crediti Iva trimestrali maturati nel 2017 e comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i crediti Iva a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica del modello Iva TR (quindi, l'utilizzo del credito è stato "anticipato", non essendo più necessario aspettare il giorno 16 del mese successivo alla presentazione del modello TR). Il limite di 5.000 euro è elevato a 50.000 euro per le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012. Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di luglio per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel secondo trimestre del 2017: il termine di presentazione scade il 31 luglio 2017.

Nulla è cambiato per quanto riguarda la richiesta del credito Iva trimestrale a rimborso, rispetto a quanto già specificato nella informativa contenuta nella circolare dello scorso mese di aprile.

Cessione del credito per le detrazioni “maggiorate” sulle parti comuni condominiali

Due provvedimenti dell’Agenzia delle entrate dello scorso 8 giugno 2017 hanno individuato le modalità con le quali i soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti per interventi effettuati sulle parti comuni condominiali possono cedere il credito corrispondente alla predetta detrazione in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti terzi (eccezion fatta per istituti di credito e Pubbliche Amministrazioni). Trattasi dei provvedimenti attuativi delle novità introdotte dal 1° gennaio 2017 dalla Legge di Stabilità (L. 232/2016). Il credito può essere ceduto da tutti i condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta (quindi, sia soggetti “capienti” sia “incapienti”).

Si segnala alla gentile Clientela che il quadro normativo in materia è in corso di evoluzione a seguito della disposizione contenuta nell’articolo 4-*bis*, D.L. 50/2017, convertito nella L. 96/2017. Entro fine agosto l’Agenzia delle entrate pubblicherà un nuovo provvedimento per dare attuazione alle novità in esso contenute, che riguardano la possibilità per alcune tipologie di interventi di cedere la detrazione a istituti di credito e intermediari finanziari.

I provvedimenti n. 108572 e n. 108577 dell’8 giugno 2017

Gli interventi oggetto dei provvedimenti n. 108572 e n. 108577 dell’Agenzia delle entrate sono quelli finalizzati:

- all’adozione di misure antisismiche (detrazione ripartita in 5 quote annuali del 75% delle spese sostenute se comportanti una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore di rischio ovvero dell’85% se comportanti una riduzione a due classi inferiori di rischio). In questo caso la detrazione spetta con una soglia di spesa pari a 96.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di cui si compone il condominio;
- alla riqualificazione energetica dell’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda ed al miglioramento della prestazione energetica invernale ed estiva conseguendo almeno la qualità media definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (detrazione ripartita in 10 quote annuali del 70% delle spese sostenute nel primo caso e del 75% delle spese sostenute nel secondo caso). In questi casi la detrazione spetta con una soglia di spesa pari a 40.000 euro moltiplicata per il numero delle unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La possibilità di cedere la detrazione Irpef/Ires riguarda tutti i soggetti che sostengono le spese, compresi coloro che non potrebbero fruire della detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. I cessionari del credito possono, a loro volta, effettuare ulteriori cessioni. Gli interventi che danno diritto alle detrazioni possono essere effettuati fino al 31 dicembre 2021.

Il credito d'imposta cedibile da parte del condomino è determinato sulla base della intera spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, ripartita secondo i criteri approvati dalla assemblea o sulla base dell'intera spesa sostenuta dal condomino nel periodo di imposta e pagata dal condomino ai fornitori, per la parte non ceduta sotto forma di credito.

Per effettuare la cessione del credito i condomini, se i dati della cessione non sono indicati nella delibera assembleare che approva gli interventi, devono comunicare all'amministratore di condominio entro il 31 dicembre del periodo di imposta di riferimento l'avvenuta cessione del credito indicando anche i dati anagrafici del cessionario e l'accettazione della cessione. L'amministratore di condominio, a sua volta, comunicherà all'Agenzia delle Entrate telematicamente entro il 28 febbraio dell'anno successivo (ai sensi del D.M. 1° dicembre 2016, attuato con il provvedimento n. 19969/2017) i dati del soggetto beneficiario della detrazione: il mancato invio della comunicazione telematica da parte dell'amministratore di condominio renderà inefficace la cessione del credito. L'amministratore del condominio dovrà consegnare al condomino la ricevuta telematica contenente la certificazione delle spese sostenute detraibili a lui imputabili.

L'Agenzia delle entrate renderà visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito a lui spettante, che potrà essere accettato con le funzionalità rese disponibili nel medesimo cassetto fiscale: il credito d'imposta sarà disponibile e utilizzabile in compensazione nel modello F24 (non può essere chiesto a rimborso) esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline a decorrere dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello del sostenimento.

L'applicazione operativa delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni avranno impatto principalmente per quanto riguarda i fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-*quinquies* e di cui all'articolo 14, comma 2-*quater*, D.L. 63/2013. Infatti, se ad esempio un condominio deve effettuare un intervento antisismico che garantisce una detrazione dall'imposta lorda dei singoli condomini del 75% delle spese sostenute, qualora tutti i condomini siano concordi nel cedere la detrazione fiscale, sarà già possibile in fase di delibera assembleare comunicare questa volontà ai fornitori dell'intervento, che saranno a questo punto liberi di accettare o meno la cessione del credito. Nel caso di accettazione si passerà alla contrattualizzazione di accordi economici tra il condominio e i fornitori in merito al pagamento del prezzo (possibile compensazione parziale del corrispettivo con la cessione della detrazione fiscale). Fattore limitante l'applicazione operativa delle nuove disposizioni è che il cessionario della detrazione fiscale dovrà comunque rispettare la tempistica predefinita per recuperare interamente il proprio credito, derivante dalla detrazione (5 o 10 anni).

Verifica partite IVA e iscrizione al VIES

Con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, il direttore dell'Agenzia delle entrate fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e quelli per l'esclusione dal cosiddetto elenco Vies.

Il Vies, si ricorda, è un elenco telematico che contiene i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni ovvero la possibilità di prestare o ricevere servizi).

Verifica delle posizioni Iva attive ed iscritte al Vies

Il provvedimento in commento elenca le situazioni nelle quali l'Amministrazione finanziaria denota un rischio di evasione tale da indurla a cessare la partita Iva in questione.

Gli elementi di rischio che accendono l'interesse dell'Agenzia possono essere relativi tanto al titolare della ditta individuale ovvero al rappresentante legale della società, quanto possono riguardare lo svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria. Tali elementi sono in particolare relativi a omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi, ovvero collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Qualora si realizzino tali condizioni la posizione viene messa sotto monitoraggio e la posizione può essere approfondita anche con accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività, per accertare l'esistenza dell'attività, la congruenza con quanto dichiarato in sede di apertura dell'attività ovvero al momento di iscrizione al Vies, l'effettiva attività esercitata e la correttezza del luogo di esercizio dell'attività.

Tali controlli vengono effettuati:

- entro sei mesi dall'inizio dell'attività o dall'iscrizione al Vies;
- ovvero in ogni momento quando l'Agenzia ravvisi una modifica dei parametri di rischio.

Cessazione della partita Iva

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per effettuare operazioni Iva, l'ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta.

Tale cancellazione ha altresì effetto anche ai fini della permanenza dell'elenco Vies.

Cancellazione dal Vies

Qualora dalle verifiche effettuate risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva per lo svolgimento dell'attività, ma abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio, valutata la gravità del comportamento, può notificare un provvedimento di esclusione

dell'operatore dalla banca dati Vies, inibendo quindi la sua operatività successiva con altri soggetti comunitari.

Il contribuente escluso dalla banca dati Vies può comunque presentare all'ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata, direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L'ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

Rese note le agevolazioni agli autotrasportatori per il 2016

Anche per il periodo d'imposta 2016 in sede di redazione del modello Redditi 2017 saranno applicabili le specifiche agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto.

Ci riferiamo in particolare:

- al recupero del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN),
- alla deduzione forfetaria di spese non documentate,
- alla deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t.

Prima di esaminare separatamente e con maggior dettaglio le fattispecie agevolative si ricorda che gli autotrasportatori possono usufruire anche della deduzione per le trasferte dei dipendenti di cui all'articolo 95, comma 4, Tuir, il quale prevede, in alternativa alla deduzione delle spese sostenute per le trasferte dei dipendenti fuori dal territorio comunale, la deduzione di un importo giornaliero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, pari a:

- 59,65 euro ovvero
- 95,80 euro per le trasferte all'estero.

In questo caso non rileva né la forma giuridica né la tipologia di tenuta della contabilità dell'impresa utilizzatrice.

La deduzione va riportata nel modello unico quadri G o F; essa non corrisponde (e quindi non va confusa) alla ulteriore deduzione Irap prevista per le imprese di autotrasporto merci di cui all'articolo 11, comma 1-*bis*, D.Lgs. 446/1997.

Recupero del contributo al SSN

L'articolo 1, comma 103, L. 266/2005 ha stabilito il recupero in compensazione del contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) pagato sui premi assicurativi per responsabilità civile dei veicoli per trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Il credito potrà essere utilizzato nel modello F24 per compensare le altre imposte da versare, il codice tributo da utilizzare è il 6793, anno di riferimento 2017.

Anche per il 2016 l'importo massimo compensabile è pari al premio versato con un massimo di 300 euro per veicolo. Occorre ricordare che l'utilizzo in compensazione delle somme in esame non concorre al limite di 700.000 euro di cui articolo 25, D.Lgs. 241/1997.

Il credito di imposta per il recupero del SSN non costituisce reddito per le imprese ne concorre alla determinazione del valore della produzione Irap. Esso va riportato in apposita sezione del quadro RU del modello Redditi per il 2016 (Redditi 2017). In particolare nell'RU occorre indicare il credito spettante, l'ammontare utilizzato e l'eventuale credito "riversato" se utilizzato in eccesso (è il caso del ravvedimento operoso).

Deduzione forfetaria di spese non documentate

Per il trasporto di merci effettuato per conto terzi personalmente dall'imprenditore, ovvero dai singoli soci di società di persone, è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate secondo il dettato dell'articolo 66, comma 5, Tuir.

Possono applicare tale deduzione le sole imprese in contabilità semplificata ovvero in contabilità ordinaria ma per opzione, la deduzione non è usufruibile dalle imprese in contabilità ordinaria per obbligo.

Tali deduzioni sono state nel tempo sensibilmente ridotte, l'Agenzia delle entrate ha recentemente confermato che esse ammontano a:

- 17,85 euro per i trasporti all'interno del comune in cui ha sede l'impresa;
- 51,00 euro per i trasporti oltre il comune ove ha sede l'impresa.

Occorre ricordare che le deduzioni spettano una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero di viaggi, quindi se l'imprenditore utilizza per un giorno la deduzione per i viaggi fuori dal Comune non potrà beneficiare per il medesimo giorno anche di quella per i viaggi all'interno del Comune (anche quando in realtà avesse percorso entrambi i tragitti).

Anche in questo caso va data indicazione della deduzione usufruita nei quadri G o F del modello Redditi (a seconda che l'impresa sia in contabilità semplificata o ordinaria). A tal fine l'autotrasportatore deve predisporre (e sottoscrivere) un prospetto riepilogativo che riporti l'indicazione dei viaggi effettuati e dei documenti di trasporto utilizzati.

Deduzione per motoveicoli e autoveicoli di massa non superiore a 3,5 t

Il citato comma 5 dell'articolo 66, Tuir prevede anche una ulteriore deduzione, pari a 154,94 euro, in favore delle imprese di autotrasporto in contabilità semplificata con riferimento ad ogni motoveicolo e autoveicolo posseduto a qualsiasi titolo (anche *leasing*) e utilizzato nell'attività d'impresa avente massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate.

Tale deduzione, che in caso di cessione del veicolo cui si riferisce va ragguagliata ad anno, è cumulabile con la precedente deduzione forfetaria per spese non documentate e va riportata nel quadro G del modello Redditi.

Inclusioni soggetti passivi nello split payment

Nella circolare mensile dello scorso giugno abbiamo evidenziato come l'articolo 1, D.L. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio l'ambito applicativo dello *split payment* di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

In particolare la "manovra correttiva" ha esteso il meccanismo dello *split payment* ai professionisti (soggetti inizialmente esclusi per effetto dell'applicazione in fattura della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) e ha ampliato lo spettro dei destinatari andando ad estenderlo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat (*ex* articolo 1, comma 2, L. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).

Lo scorso 27 giugno il Mef, con apposito decreto, ha emanato le specifiche disposizioni attuative del novellato meccanismo dello *split payment*, ne deriva che dallo scorso 1° luglio 2017 anche i professionisti, così come ogni soggetto che svolga la propria attività verso soggetti interessati dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti come sopra individuati, dovranno applicare lo *split payment* a partire dalle operazioni fatturate da tale data.



Non saranno di contro interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture emesse fino al 30.6.2017, ma solo quelle emessa dal 1° luglio 2017.

L'immediata conseguenza pratica per il professionista e per l'azienda è la mancata corresponsione da parte del proprio cliente dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall'applicazione della ritenuta alla fonte l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta d'acconto sia quella dell'iva con evidente effetto riduttivo sulla liquidità.

Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in *split payment* acquisterà quindi la seguente forma (per completezza si fa l'esempio del professionista).

GIANLUIGI PRUGNA <i>Dottore commercialista - Revisore legale</i>	
Spett.le	Spa
Verona, Via	
P Iva	
	Verona, 1 luglio
2017	
Fattura n.	/2017
Competenze per la redazione	
Compenso lordo	971,90
Contributo integrativo 4%	38,88
Iva	222,35
TOTALE FATTURA	<u>1.233,13</u>
Ritenuta d'acconto	- 194,38
Iva a Vs. carico <i>ex</i> articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	- 222,37
Netto a pagare	816,40
Operazione con "scissione dei pagamenti" <i>ex</i> articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile, così come previsto dal comma 1-*quater* dell'articolo 1, D.L. 50/2017, richiedere all'acquirente/committente l'emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello *split payment*, si propone di seguito un *fac simile* di richiesta da inviare ai propri clienti.

Spettabile
In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1- <i>quater</i> , D.L. 50/2017 convertito in legge il 14/06/2017 che prevede l'estensione della applicazione della scissione dei pagamenti (<i>split payment</i>), siamo con la presente a chiederVi di volerVi comunicare formalmente l'eventuale

inclusione della Vostra spett.le società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria l'applicazione dello *split payment*.

In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il a mezzo pec all'indirizzo

Cordiali saluti

Si ricorda inoltre che il nuovo decreto contiene, tra le novità, anche modifiche concernenti il versamento dell'imposta. In particolare le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, possono facoltativamente versare l'Iva direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità ovvero farla confluire nelle ordinarie liquidazioni periodiche.

Inoltre per i nuovi "uffici della P.A." per i quali trova applicazione dallo scorso 1° luglio lo *split payment* è prevista una deroga ai fini dell'adeguamento dei sistemi contabili, essi potranno, difatti accantonare l'imposta ricevuta e versarla entro il 16 novembre 2017. Allo stesso modo anche le "società" coinvolte per la prima volta dal meccanismo dello *split* potranno annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 e provvedere al relativo versamento dell'imposta entro il 18 dicembre 2017.

Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°
			<i>Persone fisiche</i>	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati								
		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio								
		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	

<i>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio</i>	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11		

SCADENZE FISSE

17 luglio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Versamento Iva annuale – V rata</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.</p> <p>Imu e Tasi</p> <p>Scade oggi il termine per il ravvedimento entro 30 gg del versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2017.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef; - sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente; - sui redditi di lavoro autonomo; - sulle provvigioni; - sui redditi di capitale; - sui redditi diversi; - sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia; - sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.
----------------------	---

	<p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p> <p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
20 luglio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
31 luglio	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale</p>

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2017.

Modello Tr

Scade oggi il termine per l'invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all'iva del secondo trimestre 2017.

Accise Autotrasportatori

Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle dogane dell'istanza di rimborso/compensazione dell'accisa sul gasolio dei trasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t.

Voluntary disclosure bis

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di accesso alla *voluntary disclosure bis*.

Modello 770/2017

Scade oggi il termine per l'invio telematico del modello 770/2017.

CU 2017

Scade oggi il termine per l'invio da parte del sostituto di imposta della CU 2017 relativa ai redditi 2016 da non includere nel modello 730/2017.